




PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



23 SET 2004

Prot. n. 62184/04 All. n. _____
Resp. a nota n. _____ del _____

Venezia, li _____

Resp procedimento : ing. F. Chiosi

Oggetto: Ditta EUROPEAN VINYL CORPORATION (ITALIA) S.p.A.
Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Marghera
Impianti CV22/23 e CV24/25
Camini di emergenza
Modifica e sostituzione del decreto n° 29149 del 27.04.2004
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12 – Integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 46481 del 2.10.1997 è stato rilasciato il decreto del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta EUROPEAN VINYL CORPORATION (Italia) S.p.A., ai sensi del D.P.R. 203/88 – artt. 12 e 15, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988, e nel quale i punti di emissione denominati E06, E07, E08, E09, E10, E12, E13 ed E28 sono stati inclusi tra quelli che non necessitano di autorizzazione ;

con prot. n° 19544 dell'11.5.1998 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il progetto relativo alla realizzazione di quanto prescritto dal citato decreto autorizzativo;

con prot. n° 38541 del 3.9.1998 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta EUROPEAN VINYL CORPORATION (Italia) S.p.A., ai sensi del D.P.R. 203/88, alla realizzazione del progetto di riduzione della quantità emessa di sostanze inquinanti di monitoraggio in continuo delle stesse nonché di registrazione di eventuali sfondamenti delle guardie idrauliche di protezione del sistema di sfiati relativi alle emissioni di emergenza convogliate ai punti E07, E08 e E10, presentato ai sensi dell'art. 3, p.ti b, c, h, i del decreto precedentemente citato, relativo agli interventi da effettuare all'interno dello stabilimento di Via della Chimica n° 5 – Porto Marghera, presso i reparti CV 22/23 e CV 24/25;

con prot. n° 20244 del 19.03.2002 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, ad integrazione dei decreti precedentemente rilasciati, nel quale veniva specificatamente prescritta alla Ditta la presentazione di un progetto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni convogliate agli sfiati di emergenza, finalizzato ad una corretta valutazione qualitativa delle stesse, con particolare riferimento alle sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203;

con prot. 29210 del 24.04.2002 è stato acquisito agli atti di questa amministrazione il documento, a firma del direttore di stabilimento E.V.C. Italia di Porto Marghera, contenente il sopra citato progetto di monitoraggio;

il D.M. 12 luglio 1990 individua nella tabella A1, classe III, all. 1 (sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene) il cloruro di vinile (CVM) e l'1,2 dicloroetano (DCE), sostanze queste potenzialmente presenti in concentrazioni significative nelle emissioni di emergenza E06, E07, E08, E09, E10, E12, E13 dell'impianto CV22/23, ed E28 dell'impianto CV24/25;

il punto 3 del D.P.C.M. 21.07.1989, come modificato dal Capo 1, art.1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 25.07.1991, prevede la necessità di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 per gli sfiati e i camini di emergenza, qualora siano interessati da sostanze “ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”;

alla luce di quanto sopra riportato, si è ritenuto di dover autorizzare alle emissioni in atmosfera i punti denominati E06, E07, E08, E09, E10, E12, E13 ed E28 ai sensi del D.P.R. 203/88 - Art. 12;

gli impianti CV22/23 e CV24/25, come da verbale prot. n. 76323 del 26.11.2003, relativo ad un sopralluogo effettuato congiuntamente da ARPAV e Provincia di Venezia per verificare l’avvenuta ottemperanza da parte della Ditta alle prescrizioni vigenti contenute nei sopra citati decreti autorizzativi, sono stati oggetto di una serie di interventi finalizzati alla drastica riduzione della probabilità di accadimento di eventuali sfiati in condizioni d’emergenza e della magnitudo degli eventi stessi in termini di durata e pertanto di quantitativi emessi;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa alle sezioni impiantistiche CV22/23 e CV24/25;

con prot. n° 29149 del 27.04.2004 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali, con cui si autorizzava la ditta EUROPEAN VINYL CORPORAION (Italia) S.p.A., ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 dai camini E06, E07, E08, E09, E10, E12, E13, E28;

con prot. n. 43239 del 29.06.2004 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta della ditta stessa di modifica delle prescrizioni riportate nel decreto 29149/04;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un’istruttoria su quanto in oggetto;

l’art. 3, comma 9 del DM 12 luglio 1990 prevede che “le regioni, ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare valori di flusso di massa maggiore di quelli indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in funzione per meno di 2200 ore annue, utilizzando criteri di proporzionalità”;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

il D.P.C.M. 8 Marzo 2002 disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

nella seduta del 06.09.2004 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

si è ritenuto di fare proprio il parere di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 - Il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n° 29149 del 27.04.2004 viene sostituito dal presente;

Art. 2 - Dalla Tab. 1 del Decreto prot. n° 46481 del 2.10.1997 riportante i “Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione” vengono esclusi i camini di emergenza elencati nell’Art. 3 del presente Decreto;

Art. 3- La ditta EUROPEAN VINYL CORPORATION (Italia) S.p.A. , con sede legale in Porto Marghera (VE) - Via della Chimica, 5 è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dai camini denominati E06, E07, E08, E09, E10, E12, E13 ed E28 dello stabilimento citato in oggetto, come modificate dall’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni riportate nei Decreti autorizzativi citati in premessa;

Art. 4 - L’impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il flusso di massa complessivo di Cloruro di vinile monomero e 1,2 Dicloroetano emesso dai camini di emergenza E7, E8, E10, E13, E28 non dovrà superare i 350 kg/anno. Tali punti di emissione potranno comunque essere eserciti per un monte-ore massimo di attivazione pari a 30 ore/anno;
- b) il camino di emergenza E13, funzionante in caso di blocco del termocombustore o di scatto delle valvole di sicurezza della sezione di ossiclorurazione, dovrà essere esercito nel rispetto dei limiti previsti al punto a); in via del tutto eccezionale, qualora dovesse manifestarsi l’esigenza di procedere a operazioni di manutenzione straordinaria prolungata del termocombustore mantenendo l’impianto in marcia ad un minimo tecnico, questa Amministrazione potrà riservarsi di consentire alla ditta, previa tempestiva richiesta da parte della stessa, un quantitativo maggiore di ore di funzionamento di E13, ferma restando la necessità di rimanere entro il limite stabilito di 350 kg/anno. In questo caso, andranno ad aggiungersi al monte-ore di attivazione solamente le prime 6;
- c) nel verificarsi della condizione di cui al punto b) e comunque in ogni caso di blocco del termocombustore, l’impianto dovrà essere portato al minimo tecnico nei tempi strettamente necessari all’operazione.
- d) la tempestiva comunicazione degli interventi di manutenzione straordinaria prolungata del termocombustore a impianto in marcia dovrà essere effettuata, come concordato dalla Ditta con il personale tecnico di questa Amministrazione e formalizzato con comunicazione prot. n. 37296 del 28.05.2004, mediante fax che varrà come contestuale richiesta di estensione del numero di ore di attivazione di E13 secondo quanto previsto al punto b);
- e) eventuali eventi di attivazione dei camini E07, E08, E10 e E28 dovranno essere gestite in modo tale da non superare un’emissione massima complessiva di CVM e DCE di 10 kg/evento, fermo restando il rispetto del limite massimo complessivo di 350 kg/anno;
- f) dovranno essere installati entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente Decreto dei sistemi di campionamento e analisi in continuo dei valori di CVM e DCE ai camini E13 e E79 secondo il progetto presentato dalla Ditta in data 9 giugno 2004. La ditta dovrà inoltre presentare a questa Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, un progetto per l’installazione di un sistema di campionamento e analisi in continuo dei valori di CVM e DCE ai camini E07, E08, E10 e E28, ad integrazione dei metodi indiretti di misura attualmente utilizzati;
- g) i valori ricavati mediante questi analizzatori dovranno essere trasmessi con modalità informatiche a questa amministrazione in analogia a quanto attualmente effettuato per gli altri parametri monitorati in continuo al camino E79;

- h) dovrà essere effettuata un'analisi mensile della composizione dei flussi presenti nei collettori TB, TBA e nel collettore sfiati dell'impianto CV24. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- i) il camino E09, al quale vengono convogliate in condizioni di emergenza le emissioni provenienti dalle operazioni di decoking, potrà essere attivato per un massimo di 5 ore/anno, fermo restando il limite complessivo di flusso di massa di cui al punto a);
- j) i camini E6 ed E12 dovranno essere gestiti in modo tale da non comportare emissioni in atmosfera di sostanze classificate nelle tabelle A1 e A2 dell'All. 1 al D.M. 12.07.1990;
- k) eventuali fermate dell'impianto a seguito del superamento dei limiti autorizzati dovranno comunque essere gestite in condizioni di sicurezza secondo le procedure previste nel Manuale Operativo.

Art. 5 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 6 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 8 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore
- ing. Franco Fiorin -

